

CONVENZION+E DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "*Scuola Cognitiva di Firenze*", di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Firenze, via delle Porte Nuove n.10 – 50144 –P.I. 05452450488 – e sede operativa a L'Aquila in via Vetoio n. 60 – 67100, nella persona del suo Legale Rappresentante dott.ssa Sandra Sassaroli, nata a Roma il 17 gennaio 1951, C.F. SSSSDR51A57H501L,

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/189 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL Rieti assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, salvo maggiore disponibilità, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti
- e. le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016:

- a) i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo
- b) il Titolare del Trattamento relativamente ai dati dei tirocinanti è Studi Cognitivi S.p.A.;
- c) ciascun interessato potrà esercitare, in merito al trattamento dei propri dati personali, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 7

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione

ART. 8

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl. Siracusa, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl. Siracusa, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Scuola Cognitiva di Firenze
Rappresentante legale
Dott.ssa Sandra Sassaroli

ASL Rieti
Commissario Straordinario)
Dott. Mauro Maccari